



Al Ministro della Transizione Ecologica

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ed in particolare gli articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare;

VISTO il decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 ed in particolare l'articolo 2, comma 1, che ha ridenominato il "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" in "Ministero della transizione ecologica";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica";

VISTA la legge 26 ottobre 1995, n. 447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e, in particolare, l'articolo 10, comma 5, il quale stabilisce che le società di gestione e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, nel caso di superamento dei valori previsti nei regolamenti di esecuzione di cui all'art. 11, hanno l'obbligo di predisporre e presentare al comune piani di contenimento e abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate dal Ministro dell'Ambiente, indicando tempi di adeguamento, modalità e costi e sono obbligati ad impegnare, in via ordinaria, una quota fissa non inferiore al 7 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture stesse per l'adozione di interventi di contenimento ed abbattimento del rumore;

VISTO il decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142, "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante da traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447";

VISTO il decreto del Ministro dell'Ambiente 29 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 6 dicembre 2000 e, in particolare, l'articolo 2, comma 2, che definisce gli obblighi del Gestore in ordine alla predisposizione e presentazione del piano degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore disponendo che, per le reti di infrastrutture lineari di interesse nazionale o di più regioni, gli obiettivi di risanamento previsti dal piano devono essere conseguiti entro quindici anni dalla data di presentazione del piano, nonché il successivo comma 4 che elenca i contenuti necessari del piano;

VISTO l'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro dell'Ambiente 29 novembre 2000, ai sensi del quale gli oneri derivanti dall'attività di risanamento sono a carico delle Società e degli Enti gestori delle infrastrutture dei trasporti che vi provvedono in conformità a quanto previsto dall'articolo 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di obbligo di accantonamento, nonché il successivo comma 2, ai sensi del quale il Ministro dell'ambiente, d'intesa con la Conferenza Unificata, approva i piani relativi alle infrastrutture di interesse nazionale o di più Regioni;

VISTO il piano degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore derivante dal traffico veicolare predisposto dalla Società Autostrade Valdostane S.p.A., ai sensi dell'articolo 10, comma 5, legge 26 ottobre 1995, n. 447 ed inviato al Ministero dell'ambiente in data 9 luglio 2008;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente n. 36 dell'11 marzo 2011 con il quale è stato approvato il piano degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore derivante dal traffico veicolare predisposto dalla Società Autostrade Valdostane S.p.A., relativamente agli interventi del I stralcio di piano;

VISTA la documentazione relativa all'aggiornamento del Piano presentata dalla Società Autostrade Valdostane S.p.A. a gennaio 2013;

VISTA la documentazione integrativa al piano presentata da Società Autostrade Valdostane S.p.A., al Ministero dell'ambiente a ottobre 2018 e agosto 2020;

PRESO ATTO degli esiti delle istruttorie dell'Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale (ISPRA) del dicembre 2013;

VISTA la nota istruttoria della Direzione Generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, prot. n. 25929 del 5 agosto 2014;

CONSIDERATO che eventuali modifiche agli interventi di risanamento andranno adeguatamente motivate e definite nell'ambito delle procedure di approvazione della progettazione definitiva previste dalle vigenti norme in materia;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza Unificata che si è espressa nella seduta del 16 marzo 2022;

DECRETA

Articolo 1 (Approvazione del piano)

1. È approvato il Piano degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore presentato dalla Società Autostrade Valdostane S.p.A. di cui all'Allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana.

Roma li,

Roberto Cingolani